



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

**ALLEGATO E - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO AGLI
AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE OPERATIVE
(MODELLO DI CERTIFICAZIONE CONTABILE)**

**DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/20XX**

Ricercatori e tecnici	
Attrezzature e strumenti di laboratorio	
Fabbricati per centri di ricerca	
Ricerca contrattuale e brevetti	
Servizi di consulenza	
Spese generali	
Materiali	
TOTALE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	
TOTALE DEI COSTI ¹	
RAPPORTO % = (TOTALE COSTI DI R&S/TOTALE COSTI)	

DICHIARAZIONE ASSEVERATA DA DOTTORE COMMERCIALISTA O RAGIONIERE / PERITO COMMERCIALE

Il sottoscritto asseverante _____, regolarmente iscritto all'Ordine/Collegio professionale dei _____ della provincia di _____ al n. _____ dal _____,

consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di mendacio

DICHIARA

la corrispondenza e veridicità di quanto sopra dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ n. REA _____ circa la natura e l'entità delle spese sostenute per Ricerca e Sviluppo nell'annualità _____.

Luogo e data _____

Firma _____

¹ Per Totale costi si intende la Voce B del Conto Economico classificato secondo i criteri della IV Direttiva CEE.

Istruzioni per la certificazione di cui all'Allegato E (spesa in R&S pari al 15% del totale dei costi operativi)

In analogia con quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 76 del 28 marzo 2008, per quanto richiesto agli artt. 2 e 9 del presente Avviso, sono da considerarsi attività di Ricerca e Sviluppo le seguenti attività:

Attività di Ricerca e Sviluppo

a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Sono da considerarsi costi per Ricerca e Sviluppo che concorrono al raggiungimento della quota minima del 15% del totale dei costi operativi per quanto richiesto agli artt. 2 e 9 del presente Avviso quelli riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

- d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;
- f) le spese generali;
- g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettera a) viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto «a progetto», in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettere b) e c) sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

Con riferimento ai costi di cui alla lettera f) sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi di cui alla lettera a).

I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.